

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3028

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2004

—————

Norme incentivanti per il riciclaggio dei rifiuti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Obiettivo del presente disegno di legge è quello di favorire la diffusione nel nostro Paese del sistema di riciclaggio dei rifiuti, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento della terra e delle acque, introducendo un nuovo sistema di raccolta e smaltimento di alcune rilevanti frazioni merceologiche di rifiuti solidi urbani e di alcune altre categorie di rifiuti. È purtroppo risaputo quanto il sistema di smaltimento dei rifiuti in Italia risulti largamente inadeguato rispetto ai parametri e agli esempi europei, uno su tutti: la Germania. Questa carenza è dovuta ad una serie di fattori di natura impiantistica, finanziaria, sociale ed organizzativa. Sostanzialmente il dato essenziale che ha provocato, nell'ultimo decennio, un negativo avanzamento, è costituito dal progressivo e inarrestabile aumento della quantità generale di rifiuti che occorre smaltire, dovuta anche al progressivo adeguamento del nostro stile di vita a quello di altri Paesi industrializzati, che si riflette sul livello della produzione di rifiuti *pro capite*, lasciando ancora ampi margini di crescita, che vanno oltretutto confrontati con alcune oggettive difficoltà strutturali, caratteristiche del nostro Paese, a cominciare dalla scarsità territoriale e dalla frammentazione amministrativa del territorio urbano, accompagnate da un'elevata densità abitativa.

È noto che l'obiettivo della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti è l'obiettivo precipuo da conseguire. Accanto al quale tuttavia, oltre che alla riduzione, occorre puntare alla riutilizzabilità di quella parte dei prodotti che tende a divenire rifiuto, quindi alla riciclabilità dei materiali con cui essi sono composti, nonché al recupero dei contenuti energetici di tali materiali.

Da queste considerazioni di base prende avvio la presente proposta di legge, che mira a raggiungere un duplice scopo: da un lato quello di rendere pienamente responsabili produttori, distributori e consumatori delle conseguenze delle loro attività, in termini di possibile produzione di rifiuti; dall'altro quello di indurre questi ultimi a concorrere in modi diversi alla raccolta ed al recupero di alcune frazioni merceologiche dell'attuale composizione dei rifiuti solidi urbani.

Perseguendo i suddetti fini, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che ai prodotti plastici e compattabili in regola con i requisiti comunitari si applichi l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento, con la precisazione che tale vantaggio è subordinato all'abbassamento del costo finale per i consumatori.

L'articolo 2 ha la finalità di incentivare le imprese nell'utilizzo di materiale biodegradabile, riconoscendo ai soggetti che operano nel settore della produzione, utilizzazione e consumo di imballaggi plastici un credito d'imposta qualora introducano l'uso di materiali riciclabili e investano nei macchinari e materiali necessari.

L'articolo 3 introduce l'obbligo della cauzione per alcune categorie di rifiuti, le modalità di riscossione della stessa ed alcuni adempimenti amministrativi.

L'articolo 4 stabilisce gli obblighi di riciclaggio e di recupero energetico.

L'articolo 5 prevede la possibilità di accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alcune categorie di produttori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Scopo della presente legge è prevenire alla fonte la produzione dei rifiuti da imballaggio e promuovere il riciclaggio anche attraverso l'introduzione di imballi e prodotti plastici biodegradabili e compostabili, rispondenti ai requisiti previsti dalla norma Uniplast 13.21.717.0, ai fini di una progressiva riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare quelli derivanti da imballaggio, come previsto dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. I prodotti plastici biodegradabili e compostabili conformi alla norma Uniplast 13.21.717.0, costituiti almeno per un terzo da materie prime da fonti rinnovabili, sono ammessi all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta del 4 per cento se si tratta di:

a) sacchi per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;

b) sacchetti per l'asporto merci dal consumatore finale;

c) prodotti usa e getta per l'igiene della persona;

d) prodotti usa e getta per la ristorazione.

3. Le imprese che producono i prodotti di cui al comma 2 si impegnano a trasferire i benefici economici a favore dei consumatori finali dei prodotti stessi.

Art. 2.

(Credito d'imposta)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa operanti nel settore della produzione, utilizzazione e consumo di imballaggi plastici, qualora introducano l'utilizzo di imballaggi primari, secondari e terziari composti da materiali plastici biodegradabili e compostabili secondo la norma Uniplast 13.21.717.0, costituiti almeno per un terzo da materie prime da fonti rinnovabili, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'investimento effettuato, nei cinque periodi d'imposta successivi a quello nel quale è effettuato l'investimento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso e in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino all'integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini dei versamenti per l'IVA, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile, anche qualora non risulti completamente utilizzato; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. In caso di utilizzo del credito di imposta non spettante o spettante in misura inferiore a quanto denunciato, si applicano le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione del credito di

imposta sono svolte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) nell'ambito dell'attività prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

(Obbligo di cauzione)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) a tutti i contenitori ed imballaggi per liquidi alimentari, purchè, in tutti i casi, di volume superiore a litri 0,2, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai contenitori per prodotti detergenti e per vernici, purchè, in tutti i casi, di volume superiore a litri 0,2, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, può integrare l'elenco dei contenitori indicati al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per le ricariche al servizio di contenitori riutilizzabili.

4. Chiunque per primo immetta sul mercato uno dei prodotti di cui al comma 1, confezionato in contenitori o imballaggi soggetti alle norme della presente legge, ha l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione il cui ammontare è indicato sul contenitore. Tale cauzione deve essere applicata in ogni fase successiva della vendita fino all'acquirente finale.

5. La cauzione di cui al comma 4 deve essere restituita all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla restituzione, al punto di vendita, del contenitore o dell'imballaggio a cui si è applicata la cauzione. A tale obbligo è altresì tenuto ogni soggetto,

nelle diverse fasi di vendita e distribuzione, sino al produttore.

6. Il consumatore può provvedere alla restituzione dei contenitori e degli imballaggi oggetto di cauzione in qualsiasi punto di vendita, purchè esso li abbia nel proprio assortimento.

7. La cauzione per i contenitori per liquidi alimentari e non alimentari, per prodotti detergenti e per vernici, è fissata in 0,258 euro per volumi fino a litri 1,5, ed in 0,516 euro per volumi superiori a litri 1,5.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua l'ammontare delle cauzioni in base al tasso di inflazione, ogniqualvolta esso, nel corso di un anno o complessivamente di più anni successivi, registri variazioni superiori al 10 per cento, in più o in meno.

9. Chiunque per primo immetta sul mercato un prodotto confezionato in contenitori soggetti a cauzione ha l'obbligo di tenere un registro in cui siano riportati i dati del numero totale delle cauzioni ricevute e di quelle restituite in seguito al recupero dei contenitori. L'eventuale differenza, registrata come attivo di bilancio, può essere destinata al finanziamento delle operazioni connesse agli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

(Obblighi di riciclaggio e recupero energetico)

1. La frazione merceologica di rifiuti recuperata da ciascun produttore ai sensi della presente legge, nel primo triennio di applicazione della presente legge, è riciclata almeno per il 50 per cento in peso e recuperata a fini energetici per la restante parte.

2. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

3. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, può modificare le quote percentuali stabilite al comma 1. La parte da riciclare non può comunque essere inferiore alla quota del 50 per cento.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora abbia verificato l'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 1, ordina al produttore responsabile la sostituzione con contenitori riutilizzabili della quota per la quale non sono stati rispettati gli obiettivi. La quota coperta da contenitori riutilizzabili è sottratta dal totale dei contenitori ed imballaggi immessi sul mercato dal produttore.

5. I produttori possono adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge sia in proprio che tramite terzi, sia in forma associata che consortile, ferma restando la responsabilità del singolo produttore rispetto agli obblighi ed agli obiettivi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(Accordi di programma e alternative alla cauzione)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concorda con i produttori ed i distributori di imballaggi secondari e terziari specifici accordi di programma, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Singoli produttori o più produttori fra loro associati possono proporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sistemi alternativi a quelli previsti all'articolo 3 per la raccolta dei contenitori immessi sul mercato.

3. I sistemi di cui al comma 2:

a) prevedono in ogni caso una percentuale di contenitori riutilizzabili non inferiore al 30 per cento, calcolata per unità e per settori omogenei;

b) prevedono un sistema di raccolta che escluda responsabilità e costi per la pubblica amministrazione;

c) assicurano comunque le percentuali di riciclaggio e recupero energetico stabilite all'articolo 4;

d) assicurano, nel primo triennio di applicazione della presente legge, una percentuale di contenitori raccolti pari almeno al 70 per cento in peso per ciascun materiale.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può approvare le proposte di cui al comma 2 con proprio decreto o stipulando apposito accordo di programma valido per un periodo massimo di tre anni, al termine dei quali, qualora non siano stati rispettati gli obiettivi indicati, si applicano direttamente le norme di cui alla presente legge.